



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni n° 25, 52011 BIBBIENA (AR)

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO



*Il Responsabile U.O. 6
Ing. Guido Rossi*

*Il Responsabile del Procedimento
Geom. Lorenzo Dori*

COLLABORATORI:

Ufficio Tecnico

LOCALITA':
Territorio comunale

DATA:
marzo 2017

Regolamento interventi suole e sottosuolo

elaborato unico

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE CHE RICHIEDONO INTERVENTI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

INDICE

CAPO I: SOGGETTI E DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Soggetti e normativa di riferimento.
- ART. 2 Ambito di applicazione.
- ART. 3 Piano annuale dei soggetti erogatori dei pubblici servizi.
- ART. 4 Norme procedurali.
- ART. 5 Disposizioni particolari.
- ART. 6 Prescrizioni e deroghe.
- ART. 7 Responsabilità ed obblighi.

CAPO II: MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

- ART. 8 Modalità di esecuzione delle opere.
- ART. 9 Segnaletica stradale.
- ART. 10 Interventi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
- ART. 11 Interventi su strade con pavimentazione in materiali lapidei.
- ART. 12 Interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione.
- ART. 13 Interventi interferenti con essenze arboree.
- ART. 14 Ulteriori prescrizioni sull'esecuzione delle opere
- ART. 15 Manufatti di servizio
- ART. 16 Qualità dei materiali
- ART. 17 Pubblicità degli interventi
- ART. 18 Regolare esecuzione
- ART. 19 Obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori

CAPO III – GARANZIE

- ART. 20 Cauzione
- ART. 21 Verifiche e penali
- ART. 22 Regolamenti Comunali

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE CHE RICHIEDONO INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.

CAPO I SOGGETTI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – SOGGETTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

1. **Titolo Autorizzativo:** atto amministrativo a cura dell'Unità Organizzativa n. 6 “Tecnico – Lavori Pubblici”, d’ora in poi definito “autorizzazione”;
2. **Comune di Bibbiena:** sede comunale via Berni n. 25 – 52011 Bibbiena (AR), d’ora in poi definito “Comune”;
3. **Unità Organizzativa n. 6 “Tecnico – Lavori Pubblici”:** d’ora in poi definita “U.T.”;
4. **Responsabile dell’U.T.:** d’ora in poi definito “responsabile U.T.”, il quale sovrintende al responsabile del procedimento, esegue gli atti sovraordinati e tutto ciò che è direttamente assegnato al responsabile del procedimento, in caso di sua assenza;
5. **Responsabile del Procedimento:** soggetto amministrativo demandato alla esecuzione della istruttoria, dei sopralluoghi, del rilascio della autorizzazione; inoltre può inserire indicazioni nell’autorizzazione, in linea con il presente regolamento, ritenute necessarie per l’intervento di cui trattasi, alle norme in materia di lavori pubblici e codice della strada, d’ora in poi definito “responsabile”;
6. **Istanza per autorizzazione:** domanda con la relativa documentazione trasmessa all’indirizzo pec del Comune di Bibbiena se trattasi di ditta, mentre il soggetto privato può depositarla in forma cartacea al protocollo comunale, d’ora in poi definita “istanza”;
7. **Richiedente autorizzazione:** ditta/società o soggetto privato che trasmette istanza al Comune di Bibbiena, pertanto titolare della autorizzazione rilasciata, d’ora in poi definito “titolare”;
8. **Indirizzo pec:** indirizzo al quale dovrà essere trasmessa istanza ed eventuali integrazioni o ulteriori comunicazioni bibbiena@postacert.toscana.it, d’ora in poi definita “pec”;
9. **Indirizzo e mail:** indirizzo al quale trasmettere in via breve e per conoscenza, comunicazioni urgenti e comunque da non ritenersi determinanti per il procedimento lorenzo.dori@comunedibibbiena.gov.it, d’ora in poi definita “mail”;
10. **Indirizzo del Comune di Bibbiena:** via Berni n. 25 – 52011 Bibbiena (AR), definito “protocollo”;
11. **Comando di Polizia Municipale:** d’ora in poi definito “Municipale”;
12. **Ditta esecutrice dei lavori:** la ditta che verrà indicata nell’istanza e nella comunicazione di inizio dei lavori, d’ora in poi definita “ditta”, si precisa che per motivazioni sopraggiunte e indipendenti dall’U.T., la ditta indicata in istanza può anche non coincidere con quella riportata nella comunicazione di inizio dei lavori, in tal caso dovranno essere riportati tutti i dati della nuova impresa;
13. **Normativa di riferimento:** salvo casi diversi e specifici, la normativa sui Lavori Pubblici, d’ora in poi definita “norma LL.PP.” e quella relativa al nuovo Codice della Strada, d’ora in poi definita “C.d.S”, vigenti al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le attività di manomissioni del suolo e del sottosuolo ed i conseguenti ripristini poste in essere da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati che, avendone titolo, abbiano la necessità di intervenire su sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi oltre ad aree di proprietà comunale o ad uso pubblico, per l’installazione, la modifica, l’integrazione, il mantenimento di sotto servizi ed impianti.

Art. 3 - PIANO ANNUALE DEI SOGGETTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI

1) Entro il mese di Gennaio di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi sono invitati a consegnare all'U.T., i programmi annuali degli interventi di rilevanza che verranno effettuati nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, soggetto a servitù di uso pubblico, e comunque di pubblico transito, per l'esame e la valutazione da parte dei competenti Uffici del Comune. Gli allacciamenti alle utenze private e pubbliche, non sono invece assoggettabili a programmi annuali.

2) Per consentire una corretta programmazione e coordinare i lavori previsti nei programmi di cui al precedente punto, entro il mese di Febbraio di ogni anno il responsabile, può indire una conferenza di servizi, invitando le aziende concessionarie, per la valutazione dei programmi trasmessi.

Art. 4 - NORME PROCEDURALI

I soggetti che intendano effettuare lavori di scavo che interessino la pavimentazione del suolo pubblico comunale (sedi stradali, marciapiedi, banchine, ecc.), ovvero ad uso pubblico, per la posa, la manutenzione, la modifica, l'integrazione, ed il mantenimento di sotto servizi ed impianti (condotte di acqua, gas, telefoniche, elettriche, ecc.) devono chiedere autorizzazione al Comune via pec o deposito al protocollo comunale. Con riferimento all'allestimento del cantiere dovranno essere seguiti gli schemi tipo di cui al C.d.S., applicando lo schema più appropriato in base al tipo di intervento, permettendo la fruizione sia del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, sia proteggendo quello pedonale con apposita segnaletica. Dovranno essere presi comunque accordi precisi con la Municipale. Si ricorda che nel caso in cui il lavoro abbia una durata superiore alle 48 ore oppure necessita la chiusura della strada, dovrà essere richiesta ordinanza alla Municipale.

1. l'istanza la quale deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- gli elementi identificativi del richiedente (comprensivo di c.f./p.iva, recapito telefonico e mail);
- le motivazioni per le quali si rende necessario l'intervento nel sottosuolo;
- il luogo (Via, Piazza, ecc.) dove si prevede di eseguire i lavori;

2. La descrizione dell'intervento, con documentazione grafica e fotografica atta ad individuare l'esatta ubicazione delle linee e dei pozzetti di allacciamento;

- il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dall'intervento;
- la data proposta per l'inizio dei lavori;
- la durata degli stessi;
- gli elementi identificativi dell'impresa incaricata dei lavori, il tipo di rapporto in essere con la stessa, e gli estremi del Rappresentante legale;
- i dati identificativi del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
- i dati identificativi del Responsabile della Sicurezza, nel caso in cui la normativa vigente richieda la presenza di tale figura;
- i dati del Progettista o del tecnico incaricato della Direzione Lavori con l'accettazione del relativo incarico (se previsto dalla normativa vigente)
- ogni altra eventuale informazione necessaria alla realizzazione delle opere.
- elaborati grafici (planimetrie e sezioni) in numero e scala tali da individuare chiaramente l'opera da eseguire e le caratteristiche dimensionali dello scavo e degli spazi occupati per la determinazione della COSAP;
- eventuali autorizzazioni o atti di assenso rilasciate dagli Enti, Organismi o soggetti interessati a qualsiasi titolo all'intervento;
- una dichiarazione di impegno a sottostare a tutte le prescrizioni del presente regolamento ed a quelle impartite dall'U.T. con particolare riferimento all'assunzione di responsabilità di cui al successivo articolo 6).

3. Il responsabile si pronuncerà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, trascorsi i quali la richiesta si intende non accolta.

4. L'autorizzazione alle opere di scavo, contenente le prescrizioni stabilite dall'U.T., verrà rilasciata dallo stesso Settore su presentazione della documentazione attestante l'avvenuto deposito cauzionale, di cui al successivo art. 20.

5. I lavori di scavo su suolo pubblico realizzati senza autorizzazione sono considerati abusivi e, pertanto, gli autori della violazione sono soggetti a sanzione amministrativa ai sensi del C.d.S. art. 21;

6. Ogni eventuale modifica dei dati riportati nell'autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto concerne le variazioni del tracciato di posa delle canalizzazioni e ripristino;

7. Per eliminare o diminuire gli aggravi al corpo stradale o alla sicurezza della circolazione potrà essere imposto l'uso di tecnologie operative particolari quali trivellazioni, sondaggi, micro tunneling, posa di canalizzazioni teleguidate, ecc., e comunque tutte quelle indicazioni ritenute necessarie al fine di un minore intervento sulla sede stradale e di un miglior ripristino finale;

8. Prima di iniziare i lavori per la posa di nuovi impianti si dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e prendere con essi gli accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti. Le autorizzazioni che prevedono scavi, trivellazioni o sondaggi di profondità superiore a ml 1,50 (uno e cinquanta) dovranno essere comunicate a cura dei soggetti che intendono eseguire gli scavi alla Sovrintendenza Archeologica.

9. La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti interessati all'esecuzione degli scavi, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo ad interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Ente erogatore danneggiato. Qualora venissero riscontrate situazioni di sovrapposizione non autorizzate, il titolare o la ditta che le hanno causate, oltre alla sanzione di cui all'art. 19, sarà obbligato, anche a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati in difformità a quanto sopra previsto.

10. Devono attenersi a tutte le suddette norme tecniche anche tutti i Settori del Comune che intendano eseguire lavori di scavo che interessino la pavimentazione del suolo pubblico comunale (sedi stradali, marciapiedi, banchine, ecc.), ovvero ad uso pubblico.

11. Per cause di comprovata urgenza operativa e per lavori che non potevano essere previsti e programmati, il titolare ne darà comunicazione all'U.T. ed alla Municipale nonché all'Ufficio Manutenzione, se in presenza di alberi, a mezzo mail; in questo caso i lavori potranno iniziare anche in assenza di autorizzazione e, comunque, al massimo entro le 48 ore lavorative successive; nel caso in cui, trascorso tale termine, le lavorazioni non siano iniziate, l'intervento non è più considerato urgente e quindi dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la procedura ordinaria, sopra descritta. Anche nel caso di interventi urgenti dovrà essere prodotta, entro 7 giorni dall'avviso, la documentazione prevista ai paragrafi 1-2;

12. Entro 7 giorni dall'inizio dei lavori, dovrà essere data comunicazione all'U.T. ed alla Municipale via pec al fine della emissione della relativa ordinanza da parte della stessa Municipale. Solo in caso di intervenuta necessità, potrà essere data comunicazione tempestiva del loro inizio tramite pec o e mail: nel caso in cui personale comunale, verifichi abuso di tale procedura, verrà comunque emessa sanzione ai sensi della C.d.S. art. 21, intendendo gli interventi abusivi.

Art. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

1. Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere che richiedono scavi nel suolo pubblico, per i quali siano previsti provvedimenti autorizzativi, è tenuto ad avere sul luogo dei lavori, copia della

relativa autorizzazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di Polizia o del personale del Comune.

2. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito tali esigenze dovranno essere specificate già nella domanda di cui all'art. 3. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione è tenuto a richiedere l'emissione delle relative ordinanze da parte della Municipale.

3. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale interessata ai lavori, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, normativa di sicurezza, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia. Inoltre, dovrà essere predisposta adeguata cartellonistica, indicante le generalità del soggetto esecutore dell'intervento.

1. I lavori potranno essere controllati dal personale preposto del Comune, senza che ciò comporti assunzione di alcuna responsabilità specifica.

Art. 6 - PRESCRIZIONI E DEROGHE

3. Qualora si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e nel caso in cui non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione prima dell'apertura al traffico, il titolare dovrà, a propria cura e spese, ripristinare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso di congruo spessore, come richiesto dal soggetto rilasciante l'autorizzazione, anche successivamente alla data del rilascio.

4. Il titolare dell'autorizzazione, inoltre, dovrà tenere sotto sorveglianza il ripristino eseguito con l'obbligo di ricarica in caso di necessità. Dovrà, altresì, farsi carico della segnaletica adeguata alla situazione e condizione dei luoghi.

5. In merito agli scavi effettuati trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti, in modo da consentire, anche a senso unico alternato, il pubblico transito. Nel caso in cui, per motivazioni tecniche ed oggettive, ciò non sia possibile, dovranno essere tenute in cantiere lastre in acciaio di adeguato spessore, al fine di consentire il transito di un eventuale mezzo di soccorso (ambulanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Stradale, Municipale, ecc.), in modo tempestivo. Anche in caso di cantiere che interessi l'intera sezione trasversale stradale, nel periodo di chiusura dei lavori (pause e notturna), lo stesso dovrà essere allestito in modo da consentire il traffico ordinario ed in particolare ai mezzi di soccorso.

6. Se durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, o degli impianti di illuminazione pubblica o altre reti tecnologiche di pubblico servizio pubbliche o private, segnalate o non segnalate, il titolare dovrà sollecitamente provvedere a ripristinare quanto danneggiato avendo cura di eseguire i lavori a regola d'arte; in caso di inadempienza il responsabile, potrà sospendere ogni nuova autorizzazione al medesimo soggetto sino all'esecuzione del ripristino richiesto, nonché procedere all'affidamento a terzi o eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone il relativo onere al titolare inadempiente; l'importo dell'intervento sarà dato dalla somma del costo diretto sostenuto dall'Amministrazione, desunto dal prezzario Regionale della Toscana relativo alle Opere Pubbliche dell'anno di riferimento, il costo stimato per il procedimento amministrativo, più una percentuale del 30% dell'importo lavori, quale penale per la mancata esecuzione dell'intervento stesso.

Art. 7 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI

1. Dalla data d'inizio dei lavori i sedimi sono in carico al titolare e vi rimarranno fino alla riconsegna al Comune, dopo la certificazione di collaudo, la quale avverrà con comunicazione via pec. Entro 30 giorni a seguito di comunicazione da parte del responsabile, potrà essere eseguito sopralluogo in contraddittorio, ai fini del collaudo.

2. Ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa dei lavori dalla data di consegna, sono esclusivamente attribuibili al titolare. L'avvenuto collaudo

non esime l'impresa da successivi interventi a suo carico in caso di avvallamenti per cattiva esecuzione o impiego di materiali non adatti.

3. Ogni responsabilità per qualsiasi danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza dei lavori, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul titolare, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.

4. Il titolare, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà far verificare con prove di laboratorio le opere di ripristino e le relative spese saranno a suo carico.

5. Nel caso di lavori di scavo per la posa di nuove canalizzazioni, il titolare dovrà fornire, a lavori ultimati, gli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro se diversi dagli elaborati presentati, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

6. Salvo diversi accordi fra il Comune ed il titolare, quest'ultimo sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune attraverso i suoi funzionari, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo, qualora ciò sia necessario per modifiche della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunte, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere a causa della concessione in oggetto.

CAPO II

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

I lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, secondo le prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento e nelle specifiche condizioni che saranno contenute nell'autorizzazione rilasciata. Sono consentiti solo scavi paralleli e perpendicolari rispetto all'asse longitudinale della strada; scavi obliqui potranno essere autorizzati solo per comprovati motivi eccezionali e comunque motivati, valutati di volta in volta dal competente U.T..

Art. 9 - SEGNALETICA STRADALE

La cartellonistica di cantiere e di protezione, così come prevista anche dal C.d.S, dovrà essere ben visibile a conveniente distanza, ben illuminata nelle ore notturne e dovrà essere mantenuta fino alla completa ultimazione dei lavori e cioè fino al ripristino della pavimentazione. Nel caso in cui a seguito dei lavori, venga alterata la segnaletica orizzontale, la stessa dovrà essere rifatta a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. A norma delle vigenti normative in materia di lavori pubblici e C.d.S., tutti i segnali dovranno riportare ben visibile il nome della ditta; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello riportante i termini di durata dei lavori, la loro tipologia e la seguente indicazione: "LAVORI ESEGUITI DA" accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto del quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del Responsabile tecnico del cantiere, ed i relativi telefoni per il recapito urgente.

Art. 10 -INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

L'intervento dovrà avvenire secondo le condizioni più specifiche espresse nell'autorizzazione, quando non previste nel presente regolamento; diversamente il lavoro dovrà rispettare comunque entrambi: regolamento e autorizzazione.

Gli interventi su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti conformemente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

scavi paralleli all'asse stradale:

1. Taglio della pavimentazione eseguito con fresa meccanica, per la larghezza di scavo stabilita negli elaborati grafici: nel caso in cui le caratteristiche stradali o il tipo di intervento (pronto

intervento) impediscano l'uso della fresa, il taglio della pavimentazione potrà essere eseguito esclusivamente con macchine a lama rotante. La larghezza dello scavo dovrà essere almeno doppia della sezione del tubo e tripla della lunghezza risultante dalla somma dei diametri interrati.

2. Fresatura. Questa dovrà essere eseguita fino al limite di carreggiata esterna stradale, mentre per il lato centro strada, fino al centro della stessa; nel caso in cui lo scavo sia prossimo al centro stradale, la fresatura dovrà avvenire per tutta la larghezza stradale, compresa banchina. Tale fresatura dovrà prevedere anche una extra lunghezza di m. 1,00 per ogni lato, al termine e all'inizio dello scavo. La fresatura in ogni caso dovrà essere eseguita per uno spessore di cm. 3 minimo.

2. Il materiale di scavo, risultante dallo scavo, dovrà essere **immediatamente** caricato su automezzo e trasportato a discarica o luogo autorizzato.

3. Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume, inerte o con sottofondo in conglomerato cementizio.

4. Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel seguente modo:

- riempimento dell'intorno della condotta con sabbia per uno spessore minimo di cm. 15;

- soprastante materiale incoerente totalmente privo di limi e argille di nuova fornitura misto a cemento dosato a q. 0,5/1 a mc.;

- qualora lo scavo non permetta il riempimento, a causa della modesta profondità, di stabilizzato e conglomerato bituminoso, il riempimento dovrà avvenire esclusivamente con conglomerato cementizio Rck 20 minimo kn 1 , fino alla medesima quota del piano stradale.

5. Conglomerato bituminoso finale. La zona dovrà essere preventivamente spazzata, dopodiché dovrà essere stesa mano di attacco con emulsione bituminosa, poi binder per uno spessore di cm. 10 costipato e soprastante tappetino finale di cm. 3 – 5 costipato sia sopra lo scavo che sulla zona preventivamente fresata.

6. Segnaletica orizzontale. In caso di danneggiamento della segnaletica orizzontale, la stessa dovrà essere ricostituita in conformità al C.d.S. ed alle eventuali indicazioni dell'U.T. o della Municipale. a cura e spese del titolare.

7. Nel caso in cui per comprovate impossibilità tecniche ed oggettive, non sia possibile eseguire il ripristino definitivo sopra descritto, la viabilità se riaperta a pubblico transito, dovrà essere messa in sicurezza pertanto il ripristino temporaneo dovrà comunque avvenire con calcestruzzo o binder, in modo da non lasciare scalini o avvallamenti stradali e comunque tenuto sotto controllo da parte della ditta, fino al ripristino definitivo.

6. Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a tre mesi, dovrà essere eseguita, previo accordo con il personale di sorveglianza del Comune, in stagione opportuna, il ripristino definitivo dello scavo nel modo seguente, salvo diverse indicazioni:

- fresatura della pavimentazione per una profondità di cm. 3 e successiva stesa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso del medesimo spessore, previa stesura di emulsione bituminosa, la cui superficie può essere superiore a quella precedentemente oggetto di intervento, se ritenuto necessario da parte del Comune;

➤ Negli scavi perpendicolari all'asse longitudinale della sede stradale: fresatura della pavimentazione dovrà avere una profondità di cm. 6/8, ed una misura trasversale rispetto allo scavo di m. 1,00 per ogni lato, stesura di emulsione bituminosa e successivo di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso del medesimo spessore della fresatura;

➤ Disposizioni indipendenti dalle dimensioni dello scavo:

- riporto di tutti i chiusini e di tutte le caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque superficiali;

- L'intervento non dovrà alterare le superfici di scolo precedenti al lavoro, che dovranno essere ripristinate salvo miglioramenti prescritti;

- se la strada oggetto dello scavo è stata asfaltata meno di tre anni prima dell'intervento, la fresatura e la riasfaltatura dovranno essere eseguite su tutta la larghezza della strada indipendentemente dalle

sue dimensioni, e nel caso di scavi perpendicolari la larghezza del ripristino dovrà essere maggiorata del 60% rispetto a quanto previsto nel paragrafo 2;

- qualora i lati della superficie prevista per il ripristino definitivo risultino essere ad una distanza inferiore o uguale a m. 1,00 da marciapiedi, cigli o bordi stradali, piazzole di sosta, altri ripristini eseguiti precedentemente anche da altre Aziende, Enti ecc., l'asfaltatura finale dovrà collegarsi in modo da costituire un unico intervento;

- per motivate e comprovabili ragioni tecniche in relazione ai lavori eseguiti, il Comune potrà richiedere, ed il titolare dell'autorizzazione e la ditta saranno obbligati ad eseguire, variazioni alle quantità dei ripristini da eseguire, al fine di rendere la viabilità sicura e correttamente scorrevole.

- per gli interventi eseguiti su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovrà essere posta particolare cura affinché la zona ripristinata abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse in conseguenza dei lavori eseguiti.

- L'Amministrazione, per interventi di scavo su strade di ridotto scorrimento (in particolare di mezzi pesanti) o su tutte le altre per ridurre i disagi ai cittadini, potrà imporre al titolare dell'autorizzazione, o accettare se quest'ultimo ne farà richiesta, di concentrare le varie fasi d'intervento in una diversa soluzione; in tal caso, il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con misto cementato in sostituzione del previsto materiale sciolto di cava, restando sempre a carico del Titolare dell'autorizzazione l'onere di ulteriori ripristini nel caso si verificassero dei cedimenti, e la finitura superficiale in conglomerato bituminoso come richiesta.

7. Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale:

8. Qualora lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a cm. 300 longitudinale e cm. 500 trasversale, da un altro eseguito precedentemente anche da altro soggetto, l'intervento essere esteso al fine di non creare due tagli stradali vicini. Pertanto la scarifica e conseguentemente il ripristino con tappetino spessore cm. 3, dovrà estendersi fino al lavoro già eseguito.

9. Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

10. E' comunque discrezione dell'Ufficio preposto al controllo, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle quantità sopraccitate.

Art. 11 - INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI LAPIDEI

L'intervento dovrà avvenire secondo le condizioni più specifiche espresse nell'autorizzazione, quando non previste nel presente regolamento; diversamente il lavoro dovrà rispettare comunque entrambi: regolamento e autorizzazione.

Nel caso in cui vengano sostituite le lastre esistenti, ad esempio a causa della loro rottura in sede di esecuzione della lavorazione, la loro sostituzione dovrà avvenire con la lastra delle stesse caratteristiche; con riferimento in particolare alla nastrinatura ed alle fughe superficiali:

- se trattasi di lastra le cui fughe sono eseguite "in opera", la stessa dovrà essere rimontata liscia e lavorata sul posto sia nelle fughe che nella nastrinatura,
- se trattasi di lastra rifinita a macchina, la stessa dovrà pervenire in cantiere già lavorata, in modo da non determinare una diversa finitura superficiale con quelle vicine.

Le lastre comunque dovranno avere anche tonalità simile a quelle vicine evitando quindi sostituzioni "a macchia di leopardo".

Gli interventi su strade con pavimentazioni in materiale lapideo (cubetti di porfido, ciottolo, lastre, ecc.) dovranno essere così eseguiti:

1. Disfacimento delle pavimentazioni lapidee, per una larghezza superiore a cm. 50 per parte rispetto alla larghezza di scavo stabilita, in relazione al tipo di pavimentazione esistente.

Nel caso di lastre o altro materiale lapideo, gli elementi rimossi dovranno essere numerati progressivamente ed accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica; per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere

richiesto l'allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto ed accurato accatastamento, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del titolare.

2. Demolizione con fresatrice o martello demolitore della eventuale fondazione in calcestruzzo e trasporto a rifiuto del materiale demolito.

3. Scavo e successivo trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta, in modo immediato, in modo da evitare che possa essere riutilizzato per qualsiasi motivo in cantiere.

4. Il piano di posa delle condotte potrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.

5. Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:

- stabilizzato (costituito da materiali inerti sciolti, privi di sostanze organiche, limi, argille) di nuova fornitura misto a legante, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino alla quota dal piano stradale tale da poter permettere la posa in opera della pavimentazione finale precedentemente smontata;
- nel caso sia preesistente una fondazione in c.l.s., dovrà essere ricostruita con le medesime caratteristiche di resistenza;
- nel caso in cui il materiale esistente durante lo smontaggio subisca danni per cui non può essere riutilizzato, dovrà essere ricostituito con lastre, cubetti, ecc., delle medesime caratteristiche materiche, disegno e misure;
- il materiale costituente il letto di posa, a discrezione del personale di sorveglianza del Comune, dovrà essere miscelato con cemento a secco (q.li 1,00- 1,50 per mc. di sabbia);
- la sigillatura superficiale dei giunti dovrà essere effettuata conforme alla pavimentazione circostante, con boiaccia di cemento a titolo 425, posato con beccuccio in modo da limitare lo spargimento del materiale sulle lastre;
- riporto di tutti i chiusini, caditoie stradali ecc. interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali.

Art. 12 - INTERVENTI SU MARCIAPIEDI CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE

L'intervento dovrà avvenire secondo le condizioni più specifiche espresse nell'autorizzazione, quando non previste nel presente regolamento; diversamente il lavoro dovrà rispettare comunque entrambi: regolamento e autorizzazione.

Le lavorazioni su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, lastre di pietra, ecc.) dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Scarifica della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l'intera larghezza del marciapiede (o rimozione degli elementi lapidei o dei masselli di cemento).

2. Demolizione della eventuale fondazione in calcestruzzo; scavo e trasporto a rifiuto immediatamente di tutto il materiale di risulta.

3. Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.

4. Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito esclusivamente con inerte stabilizzato con legante fino alla quota necessaria per la posa del massetto in calcestruzzo e successiva pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, lastre, masselli di cemento, ecc.).

5. Rifacimento del massetto in calcestruzzo armato cementizio della "classe minimo Rck 200", di spessore di cm. 10 minimo, per la larghezza dello scavo se preesistente, o altrimenti per l'intera larghezza del marciapiede.

6. Rifacimento della preesistente pavimentazione (in conglomerato bituminoso 0/5 chiuso di spessore cm. 3, in cubetti di porfido, in lastre, in masselli di cemento, ecc.).

7. Ricollocazione e stuccatura dei cordoli interessati dai lavori con sostituzione di quelli danneggiati.

8. Rifacimento della eventuale segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 13 - INTERVENTI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE

L'intervento dovrà avvenire secondo le condizioni più specifiche espresse nell'autorizzazione, quando non previste nel presente regolamento; diversamente il lavoro dovrà rispettare comunque entrambi: regolamento e autorizzazione.

Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di alberi e arbusti, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. Obbligo di avviso e responsabilità:

- prima dell'inizio di qualsiasi lavoro in prossimità di alberi e/o arbusti il titolare dell'autorizzazione o la Ditta appaltatrice, dovranno darne avviso scritto via e mail;
- l'appaltatore ha l'obbligo di informare i lavoratori delle seguenti norme;
- l'appaltatore deve adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso alcuno;
- prima dell'inizio dei lavori, la viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali e di parcheggio dei mezzi devono essere concordate con all'Ufficio Manutenzione del Comune di Bibbiena, che impartirà eventuali ulteriori prescrizioni per la tutela delle alberature;
- la Ditta è responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito danneggiamenti degli apparati radicali nel corso delle lavorazioni;
- gli scavi in prossimità di alberi e/o arbusti dovranno essere eseguiti in presenza di un Tecnico dell'Ufficio competente, appartenente all'Ufficio Manutenzione del Comune di Bibbiena;

2. Sopralluoghi preliminari:

- l'Ufficio del Comune di Bibbiena è a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica delle aree interessate da lavori, per valutare con la Ditta appaltatrice e con l'Ufficio competente, le modalità e le prescrizioni di esecuzione degli interventi, in prossimità di alberature comunali;

3. Scavi ed asportazioni di terreno:

- viene definita come area radicale l'area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell'albero. In tale area vi è una forte presenza di radici superficiali e non che assicurano l'approvvigionamento idrico e la stabilità della pianta;
 - ogni scavo nell'area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilità della pianta. Essa deve essere pertanto considerata come area di rispetto della pianta e del suolo, e non deve in linea generale essere comunque inferiore a m. 3,00 dal fusto al colletto di qualsiasi esemplare arboreo e a m. 1,50 da quello degli esemplari arbustivi di grande sviluppo, fermo restando che il Tecnico incaricato dall' Ufficio Manutenzione del Comune di Bibbiena potrà riservarsi di decidere la distanza dello scavo in sede di sopralluogo.
 - Nell'area radicale non possono essere eseguiti scavi, ed eventuali asportazioni di terreno possono essere eseguite solamente con la tecnica di aspirazione a basso impatto eseguita con escavatori a risucchio. Durante le fasi di aspirazione del terreno è necessaria la presenza costante in cantiere di un tecnico dell' Ufficio Manutenzione del Comune di Bibbiena.
 - Gli scavi e le asportazioni di terreno che interessano l'area radicale non devono restare aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure l'Impresa deve provvedere a coprire le radici con geotessuto opportunamente bagnato con acqua.
 - In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale isolante.
 - Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto.
- #### **4. Posa di tubazioni e taglio delle radici:**
- La posa di tubazioni va eseguita fuori della area radicale salvo i casi esplicitamente autorizzati.
 - Se richiesto dal Settore competente, i lavori di scavo nell'area radicale vanno eseguiti con la tecnica di aspirazione a basso impatto, eseguita con escavatori a risucchio o, se non possibile, a mano. Durante le fasi di aspirazione del terreno è necessaria la presenza costante in cantiere di un tecnico appartenente all'Ufficio Manutenzione del Comune di Bibbiena.

- Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con seghetto o forbici affilati, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame al 5% o altro prodotto indicato dalla D.L.

- Le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno protette contro il disseccamento con juta.

- In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve essere immediatamente avvisato l'Ufficio Manutenzione del Comune di Bibbiena, che fornirà le prescrizioni operative del caso e valuterà l'entità del danno economico.

2. Protezione del tronco, della chioma, del suolo:

- Gli alberi del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento, con materiali idonei.

- Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc.

- Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga l'area indicata dalla D.L.

- In alternativa, secondo indicazioni della D.L., attorno al tronco verrà legato del tavolate di protezione dello spessore minimo di cm. 2. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero o sue porzioni. Deve essere evitato il costipamento del terreno nell'area radicale delle piante.

- L'area radicale non deve essere utilizzata come area di accumulo materiali o come parcheggio dei mezzi operativi.

- Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento del terreno e la riduzione delle sue caratteristiche fisiche di permeabilità all'acqua ed all'aria. Tali condizioni unitamente a danni o strappi delle radici comportano l'affermarsi di marciumi radicali che nel tempo riducono la stabilità della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di sradicamenti.

- Se richiesto dalla D.L. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovrà essere protetto dal costipamento mediante posa di tavolate o lastre metalliche.

3. Depositi e viabilità di cantiere:

- Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare, sono da evitare gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

- La viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con l'Ufficio Manutenzione del Comune di Bibbiena, prima dell'inizio dei lavori.

4. Livellamenti e rispetto della permeabilità del suolo e ripristino della zona interessata dai lavori:

- Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio Manutenzione del Comune di Bibbiena contenente le prescrizioni per l'esecuzione delle opere.

- Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano.

- In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m. 1,50 dal fusto per le specie arboree e m. 0,50 per gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, le penetrazioni delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.

- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (c.l.s., laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione e conferito dove

indicato dall'Ufficio del Settore Ambiente. Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

- vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, ecc.
- gli scavi siano riempiti con terreno agrario, così da permettere un livellamento con il terreno circostante; i tecnici dell' Ufficio Manutenzione del Comune di Bibbiena indicheranno lo spessore necessario.
- sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno. Modifiche di pendenza potrebbero modificare l'apporto idrico alla pianta.

Nel caso di variazioni ai principi di tutela sopra descritti, l'U.T. descriverà, di volta in volta, le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti gli interventi.

5. Impiego di macchinari:

- Nell'area radicale non è permesso il lavoro con macchine, fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata ed i casi esplicitamente autorizzati dalla D.L. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore minimo di 20 cm.

Art. 14 - ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Nell'esecuzione di tutti gli interventi è consentito l'uso di mezzi meccanici cingolati, esclusivamente se provvisti di pattini gommati.

2. Nei riguardi delle condutture sotterranee si precisa che dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a m. 1,00 dal piano stradale (come stabilito dal Codice della Strada), intendendo tale misura presa dalla generatrice superiore esterna del tubo o del bauletto di protezione della conduttura. Soltanto nel caso di forzata impossibilità di raggiungere detta profondità, per impedimenti inamovibili nel sottosuolo, sarà consentita una minore profondità, che dovrà essere compensata da una maggiore adeguata protezione concordata con i tecnici del Comune e con gli altri utenti del sottosuolo interessati.

3. La profondità minima dei manufatti in sede di marciapiedi non dovrà essere inferiore a m. 0,80. In tutti i casi dovranno essere particolarmente osservate le norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) con riguardo alle eventuali azioni elettrolitiche o di accoppiamento elettrico prodotto da tubature metalliche o da condutture elettriche di altri servizi pubblici. Con i nuovi impianti dovranno sempre essere scrupolosamente osservate tutte le altre specifiche normative tecniche ed amministrative stabilite dalla legislazione vigente.

4. Qualora il ciglio dello scavo risulti ad una distanza minore di cm. 30 dal cordolo del marciapiede, si dovrà provvedere a rimuovere e ricollocare il cordolo stesso, se richiesto o se la sua stabilità risulta compromessa.

5. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, vengano interessate aree circostanti il cantiere con deposito di materiali e/o passaggi dei mezzi d'opera danneggiando le superfici stesse (marciapiedi, parcheggi, ecc.) tali aree dovranno essere ripristinate e regola d'arte.

6. Se durante l'esecuzione degli interventi venissero occluse o danneggiate caditoie, bocche di lupo, o manufatti stradali in genere, alla fine dei medesimi dovranno essere ripristinati a regola d'arte, indipendentemente dallo stato preesistente.

7. Per ovviare ad eventuali inconvenienti, il titolare dovrà comunque attuare tutti i necessari accorgimenti suggeriti dalla tecnica in materia.

8. Il Comune, in relazione alle caratteristiche delle pavimentazioni interessate dagli interventi ed alla situazione di traffico insistente in loco, potrà concordare con il titolare e la ditta, al momento del rilascio del disciplinare, l'applicazione di tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni interessate dai lavori e/o particolari tecnologie di scavo (es. spingitubo o micro tunneling con divieto comunque dell'impiego di getti d'acqua in pressione).

9. Per ogni danno a cosa, persona, o anche al Comune che ne dovesse derivare dall'esecuzione dei lavori svolti, siano essi in corso d'opera, sospesi in attesa dell'intervento di ripristino definitivo o

terminati, il titolare sarà ritenuto responsabile sino al collaudo delle opere stesse e successivamente, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile.

Art. 15 - MANUFATTI DI SERVIZIO

Tutti i manufatti di servizio sia realizzati in opera che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità. La loro ubicazione e le loro dimensioni dovranno essere indicate nella planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione.

In particolare:

1. Pozzetti:

- i pozzetti di raccordo dovranno avere le dimensioni adottate dall'Ente gestore del servizio, i quali comunque dovranno comunque essere posati e rinfiancati con cls e provvisti di chiusino in ghisa per portate di classe kn 400, anche se insistenti su marciapiedi a raso; nelle altre tipologie di marciapiedi la classe dei chiusini in ghisa non dovrà essere inferiore alla classe kn 250.

Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione;

- nei siti in cui la pavimentazione è in materiale lapideo (lastre, ciottolo, porfido, ecc.) dovranno essere previsti pozzetti esclusivamente a riempimento;

- il numero di manufatti dovrà essere il più ridotto possibile;

2. Caditoie stradali:

- le caditoie stradali dovranno essere di classe minima pari a quella prevista nella normativa vigente e della tipologia di quelle esistenti sulla viabilità di riferimento;

3. Armadietti:

- la posizione di armadietti, colonnine, ecc., da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere concordata preventivamente con il responsabile e comunque per quanto possibile fuori dalla sede stradale ed in posizione che non interessi il transito veicolare. Se possibile dovranno essere utilizzate strutture a scomparsa.

Art. 16 - QUALITA' DEI MATERIALI

La qualità dei materiali utilizzati e le lavorazioni da eseguirsi dovranno rispettare le caratteristiche stabilite dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, al momento della installazione. Nel caso in cui venga installato su suolo pubblico un impianto da parte di ditta o privato, pertanto non dall'Ente gestore del servizio, l'installazione dovrà essere certificata da tecnico abilitato.

Art. 17 - PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

Gli interventi che comportino particolari disagi alla circolazione e/o ai residenti, dovranno essere, a cura del titolare, opportunamente pubblicizzati, apponendo avvisi nella località di intervento, almeno 10 giorni prima della data prevista dell'intervento. In caso di intervento urgente per il quale non è possibile apporre tali avvisi, potrà essere utilizzato anche avviso con autovettura con microfono in modo da avvertire tempestivamente i cittadini. Nel caso in cui si possa verificare un disservizio ad un pubblico servizio, ad esempio ospedale, Comune, Vigili del Fuoco, Carabinieri, ecc., tale organo deve essere avvisato almeno 15 giorni prima della data presunta del lavoro e comunque l'Organo interessato dovrà trasmettere il nulla osta al richiedente, il quale sarà allegato all'istanza. Il titolare è responsabile di un eventuale disservizio non autorizzato, sia sotto il profilo amministrativo che penale.

Art. 18 - REGOLARE ESECUZIONE

1. I lavori dovranno essere condotti da personale incaricato dal titolare il quale, ad ultimazione degli stessi, dovrà attestarne la regolare esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche previste nel presente Regolamento; la certificazione potrà comprendere più località del territorio comunale.

2. Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Comune potrà comunque richiedere al titolare dell'autorizzazione di eseguire, a propria cura e spese, ogni verifica tecnica che riterrà opportuna.

3. Ogni anno, gli Enti gestori dei servizi di rete, dovranno consegnare al Comune gli schemi aggiornati delle proprie reti in formato .dwg.

Art. 19 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I tratti di strada o di marciapiedi oggetto di lavori rimarranno in manutenzione al titolare dell'autorizzazione per la durata di anni due a partire dalla durata dell'autorizzazione .

2. Durante il biennio di manutenzione il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, rinnovando le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere. Qualora nel biennio non venga raggiunto il costipamento dell'intervento, quindi si presentino avvallamenti o buche, per una non regolare esecuzione dei lavori, il periodo di manutenzione verrà prorogato di anni uno, e si rinnoveranno conseguentemente tutti gli oneri indicati nel presente articolo: il pericolo dovrà comunque essere tempestivamente eliminato. Rimane comunque in essere la responsabilità più volte richiamata ai sensi dell'art. 1669 del codice civile.

CAPO III **GARANZIE**

Art. 20 – CAUZIONE

(Riservata agli Enti di diritto pubblico o gestori di servizi pubblici, con esclusione dei privati)

1. A garanzia della esatta e tempestiva esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto nell'autorizzazione, il richiedente annualmente deposita al Comune, idoneo deposito cauzionale il quale avrà durata biennale che potrà essere costituito, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, la quale dovrà avere un importo garantito non inferiore a euro 50.000,00. Ogni qualvolta tale garanzia venga escussa e pertanto il suo importo diminuisca, la stessa dovrà essere tempestivamente aggiornata nell'importo a garanzia. Annualmente dovrà essere presentata nuova polizza a garanzia delle opere per l'anno previsto, la quale come sopra indicato avrà durata biennale.

2. Qualora gli Enti, le Aziende e le Società concessionari di pubblici servizi prevedano un intervento la cui entità è maggiore dell'importo garantito come indicato al punto precedente, dovrà essere presentata polizza a garanzia espressa per tale lavorazione, la quale avrà durata di anni due dalla data di ultimazione dei lavori la quale sarà certificata, da verbale redatto in contraddittorio tra il titolare ed il Responsabile U.T. o suo delegato.

3. In caso di interventi, eseguiti da soggetti privati, particolarmente rischiosi o di entità superiore al valore di euro 10.000,00, potrà essere richiesta cauzione anche agli stessi stimata dall'U.T. a copertura dell'intero intervento.

4. la cauzione, fornita da istituto autorizzato in proposito, dovrà essere consegnata in Comune, in originale, e da esso restituita al termine dei due anni dal collaudo. Essa dovrà avere le caratteristiche previste dalle polizze assicurative o fidejussorie previste per i lavori pubblici:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

4. Il titolare dell'autorizzazione sarà comunque responsabile per danni a terzi causati nell'esecuzione dei lavori e nella custodia del cantiere, ai sensi del codice civile.

Art. 21 - VERIFICHE E PENALI

1. Il Comune, attraverso personale all'uopo incaricato, potrà verificare l'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, per ogni lavorazione che riterrà opportuna. L'azione di controllo potrà essere eseguita entro il termine di due anni dalla data dell'autorizzazione. In caso invece si verifichi un avvallamento o buca di un lavoro autorizzato, tale termine si protrae per anni

10 (per analogia difetto da esecuzione art. 1669 c.c.). Il responsabile a seguito di sopralluogo o di verbale della Municipale, imporrà un termine congruo per la esecuzione della perfetta riparazione dell'intervento secondo gli schemi sopra riportati. Nel caso in cui tale termine non venga osservato, salvo che sia indipendente da causa di forza maggiore, verranno eseguite le sanzioni previste dall'art. 21 del C.d.S e sue modifiche ed integrazioni. Se il termine per la riparazione può essere prorogato, verrà comunque trasmessa ulteriore comunicazione al titolare con un ulteriore termine per la esecuzione dell'intervento: tale termine non potrà avere una durata superiore a quanto già comunicato con il primo avviso. In caso di inosservanza anche del secondo avviso, il Comune procederà alla attivazione della polizza a garanzia secondo la normativa vigente. L'importo della cauzione, come previsto dall'art. 20, dovrà poi essere aggiornato.

2. Se a causa della sospensione dei lavori o della revoca dell'autorizzazione rimanessero aperti degli scavi con pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro messa in sicurezza, addebitando i costi al titolare dell'autorizzazione attraverso la polizza a garanzia di cui all'art. 18, eseguendo i lavori applicando i prezzi del Prezziario Regionale della Toscana per le opere pubbliche, maggiorati del 30% per spese istruttorie.

3. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti, se non supportata da una giustificazione oggettiva, comporterà l'applicazione di una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, e fatte comunque salve le sanzioni previste sia al punto 2 che per legge, norme, regolamenti.

4. Nel caso in cui, scaduti i termini di ultimazione lavori, il titolare dell'autorizzazione non esegua il ripristino in tempi certi e concordati con il Comune, si attiverà la procedura indicata al punto 1.

Art. 22 - REGOLAMENTI COMUNALI

Le presenti modalità operative non esimono i soggetti di cui all'art.1 dal rispetto di tutti gli altri Regolamenti comunali in vigore e dalle loro successive modifiche ed integrazioni, che possano interagire con il presente.